



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 67 del 10/10/2018 della Giunta Comunale.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi al Tribunale di Enna per proporre reclamo avverso l'Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del 19/09/2018 e per iscrivere a ruolo di opposizione come giudizio di merito.

L'anno duemiladiciotto addi dieci del mese di Ottobre alle ore 13,45 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Barbagallo	Giuseppe	Assessore	
Ragusa	Alessandro	Assessore	
Strazzanti	Stella	Assessore	

Sono assenti:

Patti Giovanni

Assiste il Segretario Generale Dott. ssa Anna Giunta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Prof. Fabio Accardi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi al Tribunale di Enna per proporre reclamo avverso l'Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del 19/9/2018 e per iscrivere a ruolo la causa di opposizione come giudizio di merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota Prot. n. 11686 del 28/09/2018, con la quale l'Avv. Pasquale Emiliano Messina, legale incaricato dall'Ente con Determinazione n. 92/383 del 04/06/2018 nel procedimento di opposizione all'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Giudice nella procedura esecutiva n. 569/2017 R.G., comunica che, in data 26/09/2018, gli è stata notificata tramite pec l'Ordinanza di scioglimento della riserva nella quale il Giudice rigettava l'istanza di sospensione richiesta dal Comune di Barrafranca, unitamente ad altri Comuni interessati, condannando gli stessi a pagare i creditori e ad iscrivere a ruolo entro il termine di 650gg. dalla notifica la causa di merito;

Preso atto che, nella medesima nota, l'Avv. Messina Pasquale rappresenta l'opportunità di procedere anche all'istituto del reclamo contro i provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies, nel termine di 15 gg. dalla notifica dell'ordinanza, in quanto la stessa presenta, a suo parere, dei punti suscettibili di opposizione;

Ravvisata l'opportunità di procedere al reclamo e di iscrivere a ruolo la causa di merito;

Considerato che appare senza dubbio utile, opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale continuare ad avvalersi della assistenza dell'avv. Pasquale Messina, in ragione della sua professionalità e della conoscenza approfondita che egli ha del contenzioso, trattandosi di procedimenti scaturiti dalla procedura esecutiva n. 569/2017 R.G.

Visto il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che qualifica l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale come servizio;

Considerato che:

- il Comune di Barrafranca non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;
- l'art. 17 del D. lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.”*;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”*;
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016;

Visto l'art. 40 dello Statuto comunale il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

Accertata la competenza del Tribunale di Enna per la fattispecie in esame e preso atto che l'affidamento dell'incarico in argomento avviene nel rispetto dei principi generali del Codice (D.Lgs 50/2016) e che l'importo previsto consente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36;

Preso atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca;

Visto e richiamato l'art. 250 del d. Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, al comma 1, impone di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, a costituirsi dinanzi al Tribunale di Enna per proporre reclamo avverso l'Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del 19/9/2018, notificata il 26/09/2018, e per iscrivere a ruolo la causa di opposizione come giudizio di merito.
- 2) di dare mandato al Responsabile del I Settore, competente in materia di contenzioso dell'Ente, di attivare le procedure per l'affidamento del servizio legale, nel procedimento oggetto del presente atto amministrativo, all'Avv. Pasquale Emiliano Messina del Foro di Enna già legale incaricato dall'Ente nella procedura esecutiva n. 569/2017 R.G., nel rispetto dei principi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), tenuto conto delle disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo codice e del D.M. 55/2014 che definisce i criteri per la determinazione del compenso e di provvedere al relativo impegno di spesa;

~~di Dichiarare il presente atto~~

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere _____

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere alla proposizione del reclamo entro 15 gg. dalla notifica dell'Ordinanza, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Rag. Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



N. Prot. : 0011686
Data Prot. : 28-09-2018 10:39:12
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranca



STUDIO LEGALE
Avv. Pasquale Emiliano Messina
Via Etna n. 12 - 94012 Barrafranca (EN)
Tel./Fax: 0934464013
Pec: pasqualemessina@avvocatienna.it

Spett.le Sig. Sindaco
Comune di Barrafranca

p.c. Resp. Ufficio Contenzioso

Barrafranca li 28.09.2018

Oggetto: comunicazioni procedimento n. R.G. 569/17 Tribunale di Enna.

Il sottoscritto Avv. Pasquale Emiliano Messina, con studio in Barrafranca (EN) alla via Etna n. 12, espone quanto segue.

Premesso

- che, con determina n. 92/383 del 04.06.2018, al sottoscritto è stato conferito l'incarico professionale di procedere all'opposizione dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal Giudice del Tribunale di Enna, Dott. Nunzio Noto, in relazione alla procedura esecutiva avente il n. R.G. 569/2017 contro il sig. La Martina Filippo +30;
- che in data 20.07.2018 si è stipulata la prima udienza nella quale il Giudice incaricato della trattazione del procedimento, Dott.ssa Evelia Tricani, si è riservata di decidere sulla richiesta di sospensione.

Considerato

- che, in data 26.09.2018 è pervenuta al sottoscritto tramite PEC l'ordinanza di scioglimento della riserva nella quale il Giudice rigettava l'istanza di sospensione richiesta dai comuni di Barrafranca, Calascibetta, Aidone e Villarosa, condannando gli stessi a pagare i creditori ed a iscrivere la causa di merito a ruolo entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento della presente;
- che, a parere del sottoscritto legale l'ordinanza emessa presenta dei punti suscettibili di opposizione mediante l'istituto del reclamo al collegio contro i provvedimenti cautelari, ex art. 669 terdecies, nel termine di giorni quindici dal ricevimento della notifica della stessa.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto, nella qualità di cui sopra,

Comunica

che a parere del sottoscritto legale, il comune di Barrafranca dovrebbe procedere alla proposizione del reclamo al collegio contro i provvedimenti cautelari, ex art. 669 terdecies, nel termine di giorni quindici dal ricevimento della notifica dello scioglimento dell'ordinanza.

Si allega: scioglimento riserva notificata via PEC in data 26.06.2018.

Cordiali Saluti.

Avv. Pasquale E. Messina



TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice onorario, dott.ssa Evelia Tricani, in funzione di giudice dell'esecuzione;
visti gli atti del procedimento esecutivo n. 596/2017 R.G.E. promosso da La Martina Filippo (creditore procedente opposto) contro Enna Euno S.p.a. in liquidazione (debitrice esecutata) e nei confronti dei Comuni di Aidone, Calascibetta, Villarosa e Barrafranca (terzi pignorati opposenti), Enna, Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Catalferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Riscossione Sicilia S.p.a. e SAES S.r.l. (terzi pignorati), Termine Massimo, Lizzo Carmelo, Novello Toni, Pellerone Sebastiano, Vasta Salvatore, Lo Monaco Antonino, Trovato Alfredo, Domina Silvano (creditori intervenuti opposti);

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20/7/2018;

visti gli atti di opposizione dei terzi Comuni di Aidone, Villarosa, Calascibetta e Barrafranca;

viste le comparse di costituzione dei creditori intervenuti Termine Massimo, Lizzo Carmelo, Novello Toni, Pellerone Sebastiano, Vasta Salvatore, Lo Monaco Antonino, Trovato Alfredo e Domina Silvano;

visto il provvedimento impugnato, quale l'ordinanza di assegnazione di questo Tribunale, depositata dal G.E. dott. Nunzio Noto il 17/5/2018;

visto il verbale dell'udienza del 20/7/2018;

rilevato che alla predetta udienza del 20/7/2018 il creditore intervenuto Vasta Salvatore ha rinunciato agli atti della presente procedura, non avendo alcun interesse a coltivare il presente giudizio per essere stato integralmente soddisfatto;

rilevato in fatto e ritenuto in diritto:

I terzi Comuni di Aidone, Villarosa, Calascibetta e Barrafranca hanno proposto opposizione nel procedimento di esecuzione forzata promosso La Martina Filippo (creditore procedente opposto) contro Enna Euno S.p.a. in liquidazione. Gli opposenti hanno contestato l'ordinanza di assegnazione depositata il 17/5/2017 e notificata in diverse date ai medesimi terzi, con la quale il G.E. dott. Nunzio Noto ha disposto l'assegnazione delle somme ivi indicate, in favore del creditore procedente La Martina Filippo e dei creditori intervenuti Termine Massimo, Lizzo Carmelo, Novello Toni.

Pellerone Sebastiano, Vasta Salvatore, Lo Monaco Antonino, Trovato Alfredo e Domina Silvano, dovute dai Comuni medesimi alla debitrice Enna Euno S.p.a. in liquidazione.

Gli opposenti sostanzialmente ribadiscono di non dovere nulla a parte eseguita, richiamando quanto già dichiarato in atti, sicché il g.e. avrebbe errato nel ritenere sufficiente l'allegazione del credito sulla base della qualità dei predetti Comuni di soci di parte eseguita.

Reiterano, inoltre, l'eccezione di impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

I creditori La Martina Filippo, Termine Massimo, Lizzo Carmelo, Novello Toni, Pellerone Sebastiano, Lo Monaco Antonino, Trovato Alfredo e Domina Silvano, già intervenuti con relativi atti depositati telematicamente, si sono invece opposti alle richieste di controparte, chiedendone il rigetto perché inammissibili ed infondate, mentre il creditore Vasta Salvatore ha rinunciato agli atti ed è, stato, pertanto estromesso.

Orbene, occorre ritenere che le opposizioni in parola siano qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c..

La legge consente che le stesse possano essere proposte entro il termine perentorio di 20 giorni dal momento in cui è stato compiuto l'atto contro il quale esse si dirigono (art. 617, co. 2, c.p.c.).

Nel caso di specie i ricorsi sono trasmessi tempestivamente rispetto alle varie notifiche del provvedimento impugnato.

Preliminarmente, quanto alle eccezioni relative al mancato deposito in forma telematica delle dichiarazioni, delle integrazioni, delle memorie e degli atti di intervento, si osserva che le forme degli atti del processo, lungi dall'essere fini a se stesse, in tanto si concepiscono e si giustificano in quanto siano funzionali al perseguimento di un risultato, costituente l'obiettivo al quale mira la norma disciplinante la forma (Cass. SS.UU. n. 22726/2011).

Nel caso di specie, fermo restando che tutti gli interventi dei creditori risultano esser stati depositati telematicamente, il deposito cartaceo delle dichiarazioni e dei conseguenti atti ha comunque raggiunto il proprio scopo.

76

Nel merito, si osserva che, quanto all'allegazione del credito circa i rapporti obbligatori dei terzi pignorati nei confronti di parte esecutata, la novella del 2015, nell'ottica di un processo esecutivo informato ai canoni di economia processuale ed efficienza, ma al contempo rispettoso della regola generale dell'onere della prova, ha previsto l'assegnazione non contestata del credito a condizione che il precedente dimostri l'esistenza del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, essendo l'attività svolta dal creditore stesso prima di tale momento meramente assertiva.

Nello svolgimento degli adempimenti probatori che gli competono, i creditori potranno avvalersi della regola dell'art. 2704 c.c., come di ogni altra regola che conceda dei privilegi probatori a chi non sia parte del rapporto che viene in discussione: la soluzione, che era già ammessa dall'opinione prevalente, anche in ragione delle regole poste dagli artt. 2914 e 2917 c.c..

Si osserva, infatti, che nel processo esecutivo, il terzo pignorato, quale debitor debitoris, rappresenta lo strumento necessario a consentire la realizzazione del credito insoddisfatto nei confronti del debitore; il terzo non può dirsi pregiudicato dall'esecuzione ed è tenuto a partecipare alla stessa in modo attivo.

Quanto all'obbligo del terzo, ex art. 547 c.p.c., lo stesso può dirsi assolto ove il terzo specifichi di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato.

L'art. 549 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 6.08.2015, n. 132, stabilisce, inoltre, che *"...Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo"*.

Nel caso di specie, a fronte delle dichiarazioni negative rese dai terzi opposenti, i creditori hanno formulato le loro contestazioni e, dinanzi alla conferma di quanto già dichiarato, il g.e. ha ritenuto sussistere le ragioni del credito di parte esecutata nei confronti dei terzi opposenti medesimi.

Nella specie, quanto al Comune di Aidone, dagli atti risulta che lo stesso ha dichiarato l'insussistenza di alcun debito certificato nei confronti della Società Enna Euno S.p.a.;

a seguito delle contestazioni mosse, ha confermato l'insussistenza di situazioni debitorie in quanto non asseverate da verifiche debito/credito reciproche e che le somme pignorate sono gravate dal vincolo di impignorabilità di cui all'art. 159 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Comune di Barrafranca... *considerato che gravi ed irreparabili sarebbero i danni di carattere igienico-sanitari nonché di ordine pubblico, derivanti dall'inadempimento del dovere istituzionale di garantire un servizio indispensabile ex D.M. 28/5/1993...tant'è che le somme destinate al pagamento di tale servizio sono impignorabili ai sensi dell'art. 159 del D. Lvo. 267/2000, giusta deliberazione di G.M. n. 98 del 30/11/2017...* ha dichiarato che non sussistono debiti aventi i requisiti della certezza ed esigibilità, imputabili alla gestione della liquidazione (sino al 30/9/2013), stante che l'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci risale al 2007 e tuttora non risultano approvati neppure i bilanci consuntivi: che dal 29/7/2016 il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è svolto, in sussidiarietà alla stessa gestione commissariale della SRR (e non da EnnaEuno S.p.a.), per il tramite delle ordinanze sindacali per le quali questo Ente - seppure con le difficoltà della condizione di dissesto in cui si trova - garantisce almeno il servizio essenziale ed indispensabile alla tutela della salute pubblica assumendo per motivi contingibili ogni utile obbligazione con altri fornitori di beni e servizi... ai quali l'Ente rimane obbligato al pagamento di quanto dovuto; che il servizio è stato affidato con ordinanza sindacale n. 63 del 9/10/2017 a ditta esterna verso la quale questo Ente è obbligato a corrispondere i costi della gestione del servizio RSU e pertanto a decorrere dalla data del suddetto affidamento lo stesso Ente resta svincolato dai relativi oneri finanziari ed economici verso la SRR a parte i costi di gestione;...non può certificare l'entità di alcun credito certo, liquidi ed esigibile dalla stessa società d'ambito EnnaEuno S.p.a. in liquidazione.

Quanto al Comune di Villarosa, lo stesso ha dichiarato che: *vista l'ordinanza del P.d.R. Sicilia n. 8/Rif. Del 27/9/2013, con la quale, in deroga agli artt. 14 e 19 della L.R. n. 9/2010, viene istituita con decorrenza 01/10/2013 una gestione commissariale con contabilità separata che, in nome e per conto dei Comuni deve garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; ...che la citata Ordinanza è stata successivamente reiterata e ad oggi ancora in vigore; considerato che gravi ed irreparabili sarebbero i danni... derivanti dall'inadempimento del dovere istituzionale*

26

di garantire un servizio indispensabile ex D.M. 28 maggio 1993, quale quello di raccolta e smaltimento rifiuti. Tanto è vero, che le somme destinate al pagamento di tale servizio sono impignorabili ai sensi dell'art. 159 del Dlg. n. 267/2000; ha dichiarato che nei confronti della Società EnnaEuno Spa non sussistono debiti aventi i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, imputabili alla gestione della liquidazione (sino al 30/9/2013)..;

A seguito delle contestazioni mosse, il Comune di Villarosa ha confermato di non essere debitore nei confronti dell'esecutata in quanto, non avendo la stessa approvato i bilanci di esercizio dal 2007 ad oggi, non è possibile determinare somme certe, liquide ed esigibili.

Anche il Comune di Calascibetta ha dichiarato che vista l'ordinanza del P.d.R. Sicilia n. 8-Rif. Del 27/9/2013, con la quale, in deroga agli artt. 14 e 19 della L.R. n. 9/2010, viene istituita con decorrenza 01/10/2013 una gestione commissariale con contabilità separata che, in nome e per conto dei Comuni deve garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; ...che la citata Ordinanza è stata successivamente reiterata e ad oggi ancora in vigore; considerato che gravi ed irreparabili sarebbero i danni... derivanti dall'inadempimento del dovere istituzionale di garantire un servizio indispensabile ex D.M. 28 maggio 1993, quale quello di raccolta e smaltimento rifiuti. Tanto è vero, che le somme destinate al pagamento di tale servizio sono impignorabili ai sensi dell'art. 159 del Dlg. n. 267/2000; ... nei confronti della Società EnnaEuno Spa non sussistono debiti aventi i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, imputabili alla gestione della liquidazione (sino al 30/9/2013)..; in seguito alle contestazioni mosse ha, inoltre, confermato di non essere debitore nei confronti dell'esecutata in quanto, non avendo la stessa approvato i bilanci di esercizio dal 2007 ad oggi, non è possibile determinare somme certe, liquide ed esigibili.

Orbene, quanto al profilo dell'eccepita impignorabilità delle somme sollevata dai terzi, l'art. 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali, recita espressamente: "2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali

Σ

indispensabili. 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme nè limitazioni all'attività del tesoriere".

Sul punto si osserva che l'eccezione in parola avrebbe potuto trovare ingresso nel diverso caso di esecuzione incardinata per il recupero di crediti vantati direttamente contro il Comune; in tali casi l'efficacia della delibera d'impignorabilità per i periodi di riferimento, ritualmente notificata al terzo Istituto di credito tesoriere dell'Ente locale in data antecedente alla notifica del verbale di pignoramento, avrebbe potuto impedire l'assegnazione del credito vantato nei confronti dell'Ente medesimo, fermo restando quanto affermato dalla C. Cost. con sent. n. 211/2003.

Nella fattispecie concreta non sono i Comuni ad essere debitori, in quanto è pacifico che i titoli sono stati azionati nei confronti di EnnaEuno S.p.a. in liquidazione, e che i Comuni medesimi rivestono la qualifica di terzi pignorati.

La circostanza, poi, che il servizio sia stato affidato a ditta esterna è ininfluenza, poiché, secondo giurisprudenza costante, nell'espropriazione forzata presso terzi possono essere assegnati non solo crediti certi, liquidi ed esigibili, ma anche crediti ad esigibilità futura; l'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile al momento dell'assegnazione.

Quanto poi alla ripartizione delle spese processuali, liquidate in parti uguali a carico di tutti i terzi pignorati opponenti, si ritiene che il G.E. abbia equamente distribuito il relativo onere, stante l'assegnazione disposta a carico di entrambi in applicazione del medesimo art. 549 c.p.c.

Pertanto questo giudice ritiene che non vi siano motivi sufficienti per disporre la sospensione dell'esecuzione, stante la probabile infondatezza dell'opposizione e la carenza di gravi motivi.

Dispone quindi che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo della causa di opposizione come autonomo giudizio di merito per la decisione definitiva con sentenza.

Le spese processuali di questa fase sommaria seguono la soccombenza salvo revisione in sede di merito (Cass. civ. n. 22033/2011).

P.Q.M.

Visti gli artt. 617 e segg. ti cod. proc. civ., nonché l'art. 529 e segg. ti cod. proc. civ.; rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Dispone che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo del relativo giudizio di merito, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ., nel termine di giorni sessanta a partire dalla comunicazione della presente, riassumendolo avanti al Giudice di questo Tribunale tabellarmente competente per la trattazione nel merito e la decisione definitiva con sentenza, osservando i termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. ridotti della metà.

Condanna gli opposenti Comuni di Aidone, Calascibetta, Villarosa e Barrafranca a rifondere al creditore procedente La Martina Filippo ed ai creditori intervenuti Termine Massimo, Lizzo Carmelo, Novello Toni, Pellerone Sebastiano, Lo Monaco Antonino, Trovato Alfredo e Domina Silvano le spese processuali di questa fase sommaria che liquida in parti uguali nella misura di € 755,00 per ciascun creditore interamente per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Conferma l'opposta ordinanza fatta eccezione di quanto assegnato all'intervenuto Vasta Salvatore.

Si comunichi.

Enna, li 19/9/2018

Il giudice onorario
dott.ssa Evelia Tricani



DEPOSITATO IN TRIBUNALE
ENNA, 20/09/2018
CANTONE
CANTONE

